

REGOLAMENTO DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI RIVOLTI AI MINORI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina la compartecipazione da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale al pagamento dei costi di inserimento di minori in strutture residenziali, in affidamento familiare, e per la fruizione del luogo neutro.
2. Entro un mese dall'inserimento del minore in struttura residenziale, in affidamento familiare o dall'avvio del luogo neutro, i genitori /esercenti la potestà genitoriale presentano attestazione ISEE al fine del calcolo della tariffa personalizzata.

Art. 2

1. Quando l'inserimento in struttura residenziale o in affidamento familiare viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, come tale rientrante tra le prestazioni di livello essenziale, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente/Unione, detratta le quota posta a carico dell'ASL.
2. In caso di genitori esercenti congiuntamente la potestà genitoriale, ma afferenti a nuclei distinti, la quota viene suddivisa a metà e la tariffa viene calcolata sulla base dell'attestazione ISEE minorenni (di cui all'art 7 del DPCM 159/2013).
3. La fruizione del luogo neutro prevede la compartecipazione al costo del servizio a carico del genitore non affidatario, per cui una disposizione dell'Autorità Giudiziaria stabilisca che possa incontrare il proprio figlio in luogo neutro e protetto. In questo caso, la tariffa viene calcolata sulla base dell'attestazione ISEE ordinario del genitore non affidatario.

Art. 3

1. Il rifiuto alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, è oggetto di apposita segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.
2. L'Unione può agire in rivalsa, nei confronti dei civilmente obbligati, per quanto anticipato.

Art. 4

1. Il Bilancio di Previsione prevede le entrate derivanti dall'applicazione delle soglie ISEE e delle tariffe, determinate annualmente dalla Giunta.
2. Il contributo da versare è da intendersi per ogni minore. Si applica un abbattimento del 25%, rispetto alla quota del figlio precedente, per ogni figlio inserito in struttura residenziale, ovvero in affidamento familiare, ovvero frequentante il luogo neutro, successivo al primo.

Art. 5

1. Non è richiesta contribuzione nei seguenti casi :
 - minori per i quali l'esercizio di potestà genitoriale sia in capo all'Unione.
 - minori stranieri non accompagnati
 - minori i cui entrambi i genitori/esercenti potestà genitoriale siano in stato di detenzione o in situazione di ricovero per patologie gravemente invalidanti
2. In presenza di redditi propri del minore, tali redditi, su valutazione dell'Unione e autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 6

1. I genitori/esercenti la potestà genitoriale ai quali viene chiesto di contribuire economicamente versando la quota di compartecipazione loro assegnata possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dei competenti servizi dell'Unione, presentare domanda di riesame, motivata, al Responsabile del Servizio Inclusione Sociale che ne informerà la Giunta.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di riesame, dovrà essere fornita risposta scritta al reclamante.

Art. 7

1. L'Unione può assumere, in deroga ai criteri stabiliti dal presente Regolamento e con apposito atto di Giunta, in casi particolari e su proposta del Responsabile di Servizio, l'esenzione dalla contribuzione dovuta da parte degli esercenti la potestà genitoriale, tenuto conto dell'interesse preminente del minore e della rilevanza del progetto educativo appositamente predisposto.